

WINKLER & SANDRINI

*Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili*

*Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti e Revisori Contabili*
Dott.com. Peter Winkler
Mag. Stefan Sandrini
Dott. Stefan Engele
Dott.com. Martina Malfertheiner
Dott. Alfredo Molinari
Massimo Moser

Dott.com. Oskar Malfertheiner
Rag. Stefano Seppi
Dott.com. Andrea Tinti

Mitarbeiter – Collaboratori
Dott. Karoline de Monte
Mag. Iwan Gasser
Dott. Michael Schieder
Dott. Stephanie Vigl

Circolare

numero:	78i
del:	2018-09-18
autore:	Andrea Tinti

A tutte le P.A. e i clienti interessati

Compensazione nel 2018 dei crediti nei confronti delle P.A. con cartelle esattoriali relative a carichi affidati agli Agenti della riscossione entro il 31.12.2017

Con la recente conversione in Legge del cosiddetto Decreto Dignità¹ è stata estesa al 2018 la possibilità di utilizzare in compensazione² i crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, contenute in **cartelle esattoriali o atti esecutivi**. Tale possibilità è dunque immediatamente operativa per l'anno **2018** con riferimento alle cartelle esattoriali relative a carichi affidati agli Agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2017.

1.1 Crediti utilizzabili

Per la compensazione³ dei debiti da somme iscritte a ruolo i crediti devono essere quelli

- relativi a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali;
- **di imprese o professionisti;**
- vantati nei confronti⁴:
 - delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
 - delle Regioni, delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane, e loro consorzi e associazioni;
 - delle istituzioni universitarie;
 - degli Istituti autonomi case popolari;
 - delle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
 - di tutti gli Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali;
 - delle Amministrazioni, delle Aziende e degli Enti del servizio sanitario nazionale;
 - delle Agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Agenzia del Demanio);
 - dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

1 Conversione avvenuta con Legge n. 96 del 9 agosto 2018, entrata in vigore il 12.8.2018; vedsai in merito l'articolo 12-bis del DL 87/2018;

2 In base alle disposizioni di cui all'art. 12, co. 7-bis del DL 23.12.2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla Legge 21.2.2014, n. 9

3 Ai sensi dell'art. 28-quater DPR 602/1973

4 art. 1, c. 2 del D.Lgs. 165/2001

(ARAN);

- del CONI (fino alla revisione organica della disciplina di settore).
- non prescritti, certi, liquidi ed esigibili.

Ai fini dell'utilizzo in compensazione, i suddetti crediti devono essere stati oggetto di apposita certificazione da parte dell'Ente debitore. Per ottenere la certificazione in esame, il creditore deve presentare un'apposita istanza mediante la prevista piattaforma elettronica (PCC)

- gestita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- accessibile all'indirizzo <http://certificazionecrediti.mef.gov.it>.

dopo aver effettuato l'accreditamento alla stessa.

La certificazione rilasciata dall'Ente debitore deve recare anche l'indicazione della data prevista per il pagamento.

1.2 Debiti compensabili

Le somme che si possono compensare **nel 2018** sono quelle dovute a seguito di

- carichi affidati agli Agenti della riscossione entro il **31.12.2017**
- soltanto se la somma iscritta a ruolo è **pari o inferiore al credito** vantato;

in relazione a

- tributi erariali;
- tributi regionali e locali;
- contributi previdenziali e assistenziali;
- premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- entrate spettanti all'Ente che ha rilasciato la certificazione.

Il pagamento mediante compensazione è ammesso anche per gli oneri accessori, gli aggi e le spese a favore dell'Agente della Riscossione.

I crediti certificati possono essere utilizzati per la suddetta compensazione in data antecedente a quella prevista per il loro pagamento, indicata nella certificazione del credito ottenuta.

1.3 Modalità di compensazione

Il titolare del credito, acquisita la suddetta certificazione del credito emessa dall'Ente Debitore tramite la piattaforma PCC, la presenta all'Agente della Riscossione competente, per il pagamento delle previste somme⁵.

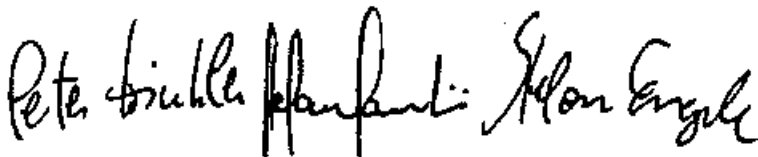
L'Agente della Riscossione dopo aver verificato lo stato e la disponibilità del credito certificato, provvede a registrare sulla piattaforma PCC l'avvenuta operazione di compensazione effettuata. Il sistema genera e invia automaticamente le notifiche al titolare del credito che potrà in ogni momento accedere alla citata piattaforma per consultare lo stato e la disponibilità residua del credito.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili



⁵ Come stabilito dall'art. 1, comm 2, DM 24.9.2014 è necessario fare riferimento a quanto disposto dai Decreti Ministeriali del 25.6.2012 e del 19.10.2012.

